



REPUBBLICA DI CROAZIA

NUOVA PROCEDURA SEMPLIFICATA PER L'ASSEGNAZIONE DEL CODICE FISCALE A PERSONE STRANIERE CHE SVOLGONO ATTIVITÀ OCCASIONALI IN CROAZIA



QUESTA PROCEDURA SI APPLICA ESCLUSIVAMENTE AI CONTRIBUENTI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UE E NON AI CONTRIBUENTI DAI PAESI TERZI

1.

Una persona straniera fisica o giuridica che svolge l'attività occasionale è tenuta a scaricare dal sito internet del Ministero delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate, il **modulo P-PDV** (registrazione ai fini dell'IVA) che è disponibile in lingua croata, inglese e tedesca. Oltre al modulo P-PDV, bisogna consegnare anche la **Dichiarazione di consenso**, affinché il Certificato di determinato e assegnato numero di identificazione personale (OIB) e la Decisione sull'assegnazione del numero di partita IVA possano essere consegnati alla persona straniera via posta elettronica. La suddetta Dichiarazione include anche il consenso che tutta la comunicazione relativa al numero di partita IVA, nonché tutte le ulteriori comunicazioni, avvengano via posta elettronica della persona straniera. La persona straniera che esegue il trasporto occasionale su strada di passeggeri nella Repubblica di Croazia è tenuta a specificare nella Dichiarazione di consenso le targhe dei veicoli che eseguiranno l'attività occasionale specificata nella Repubblica di Croazia, così come anche qualsiasi modifica della targa dei propri veicoli.

2.

Ai fini dell'assegnazione del numero di identificazione personale a persone fisiche e giuridiche straniere da Paesi membri dell'UE che svolgono attività occasionali nella Repubblica di Croazia, è necessario consegnare il modulo P-PDV e la Dichiarazione di consenso al nuovo indirizzo di posta elettronica **odjel.stranci@porezna-uprava.hr**, attivata dal Ministero delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate. **Tutta la futura comunicazione verrà svolta tramite la suddetta posta elettronica.**

3.

Il Ministero delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate, sulla base del modulo P-PDV consegnato e che contiene il **numero di partita IVA** del paese d'origine della persona straniera, controlla nella banca dati VIES (portale internazionale per la validazione dei numeri di partita IVA) la validità del numero della partita IVA presentata del paese d'origine.

Se il numero della partita IVA non è valido, il contribuente riceverà una notifica a tale proposito e sarà richiesto di fornire un numero di partita IVA valido.

4.

Il Ministero delle finanze, l'Agenzia delle Entrate, entro otto giorni dalla data di ricevimento del modulo P-PDV consegnerà alla persona straniera il Certificato di assegnato numero di identificazione personale (OIB) e la Decisione sull'assegnazione del numero di partita IVA all'indirizzo di posta elettronica indicato nella Dichiarazione di consenso, che il vettore durante l'esecuzione dell'attività deve tenere nel veicolo.

5.

Il contribuente – la persona straniera è tenuta a presentare la dichiarazione dell'IVA (modulo PDV) solo per il mese in cui è stata eseguita l'attività occasionale (entro il 20 del mese per il mese precedente), in formato cartaceo o tramite l'Agenzia delle Finanze (FINA) se ha il certificato o scansionato tramite l'indirizzo di posta elettronica **odjel.stranci@porezna-uprava.hr**.